

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Alessandro Scarpellini**NOTAIO**  
Corrado De Rosa**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Paola Bernardi Locatelli**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco CortesiOrdine dei commercialisti e degli  
esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti  
del lavoro di Bergamodello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Precompilata Iva 2024 le novità in dichiarazione

**Agenzia Entrate.** Il documento per chi effettua liquidazione trimestrale rileva anche nuove funzionalità sui registri Iva e regime speciale agricolo



La Precompilata Iva 2024 interessa chi effettua la liquidazione trimestrale e contiene importanti novità introdotte lo scorso anno

**MARCO CONTI**

Per le imprese e i lavoratori autonomi è stata messa online sul sito delle Entrate la Precompilata Iva 2024. Il nuovo documento riguarda in particolare i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria).

Il servizio consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia Entrate, e, dove necessario, di modificare o integrare i dati, per poi inviare la dichiarazione e versare

l'eventuale imposta. La nuova Precompilata contiene importanti novità introdotte lo scorso anno, che riguardano alcune nuove funzionalità sui registri Iva precompilati, per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata.

Dei nuovi campi consentono ad esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24.

Altre implementazioni invece interessano le operazioni effettuate dal primo gennaio 2024, e ri-

guardano i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, la bozza della dichiarazione Iva annuale e i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari, che possono scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili.

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dalle Entrate occorre entrare all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" (al link: <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>), utilizzando una tra le tre seguenti credenziali personali: Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), carta d'identità elettronica

(Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). A quel punto, si può accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati, e selezionare l'area "Dichiarazione annuale Iva". È possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l'imposta con addebito diretto sul proprio conto o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Info sul portale delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) o da telefono fisso al numero verde gratuito 800.909696 o da cellulare allo 06.96668907.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

RISPOSTA N. 4.056

#### Ristrutturazione e casa in comodato quali detrazioni?

*Sono proprietario di prima casa, che vorrei dare in comodato d'uso a mia figlia, in quanto più grande di quella occupata da lei con il compagno e i due figli.*

*Io andrei ad occupare con mia moglie un altro appartamento di cui risulta, da successione, cointestatario con mia mamma. Chiedo se le spese di un'eventuale ristrutturazione dell'appartamento che andrà ad occupare mia figlia in comodato, potranno essere a lei fatturate e quindi usufruire lei della detrazione 50%?*

- LETTERA FIRMATA

*Avendo fino al 2021 portato in deduzione cinque annualità relative ad una serie di spese per ristrutturazione di immobili ed interventi finalizzati al risparmio energetico, posso riprendere a dedurre dal reddito imponibile le annualità mancanti per il massimo consentito dalla legge (ossia dieci rate), oppure per quei due anni in cui non ho redatto il 730, tali rate si considerano perse?*

- LETTERA FIRMATA

Il contribuente «incapiente» (cioè mancante di un'imposta lorda dalla quale togliere le detrazioni d'imposta) non può recuperare la quota dell'anno relativa alle detrazioni fiscali per recupero edilizio. Non è possibile, quindi, recuperare le rate pregresse non detratte; tuttavia resta ammesso l'utilizzo delle quote residue negli anni successivi.

### Notaio

RISPOSTA N. 4.058

#### Quali sono i limiti sulla facoltà di surroga mutuo?

*Volevo chiedere al notaio se ci sono dei limiti sulla facoltà di surroga del mutuo. Ho surrogato un paio di volte, e adesso mi appresto alla terza. Se intervenissero limitazioni si «bloccerebbe» la possibilità di surroga? Perché ora sto passando al tasso fisso ma non vorrei restare «incastrato» così.*

- LETTERA FIRMATA

La legge non prevede, con riferimento alla cosiddetta portabilità dei mutui, né un tetto massimo di surroghe, né un tempo minimo tra una surroga e l'altra: il diritto di sostituire il mutuo con un mutuo più vantaggioso non è soggetto a particolari condizioni, salva l'approvazione da parte della nuova banca. Occorre però notare che nella prassi è molto raro che siano concesse più di due o tre surroghe sul medesimo mutuo, e può darsi che il numero delle surroghe passate sia tenuto in considerazione dalla banca prima di concedere il nuovo finanziamento. Altresì si può ricordare che normalmente la nuova banca richiede che siano decorsi almeno sei mesi, se non un anno, prima di concedere una surroga del mutuo precedente.

Tra i soggetti interessati alla detrazione per recupero edilizio rientrano anche i detentori, titolari di diritti personali di godimento (inquilini, comodatari) sugli immobili a destinazione residenziale.

Per poter usufruire della suddetta detrazione, sarà necessario attestare la detenzione dell'immobile e registrare un contratto di comodato prima dell'inizio dei lavori; sarà anche necessario essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La data inizio lavori sarà comprovata dai titoli abilitativi comunali; le fatture andranno pagate a mezzo bonifico bancario «parlante» riportante gli estremi dell'articolo 16-bis del Tuir.

RISPOSTA N. 4.057

#### Ristrutturazione con contribuente «incapiente»

*Da un paio di anni, non essendo più titolare di alcun reddito avendo cessato l'attività a fine 2021, non ho più potuto redigere il 730. Tuttavia, da giugno, maturerò il diritto alla pensione e pertanto nel 2025 potrò nuovamente redigere il 730 relativo ai redditi percepiti nell'anno in corso (pensione da giugno a dicembre 2024 oltre a redditi da immobili).*

### La rubrica

#### Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

**@Trova Risposte**

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)  Commercialista  Consulente del lavoro  Notaio  Amministratore di condominio

#### Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**

RISPOSTA N. 4.059

### Quota ereditaria per la scuola del nipote: si può?

È possibile finalizzare una quota di eredità per il nipote alla scelta di un percorso scolastico? Vorrei insistere sulla scelta di un indirizzo scientifico per la sua formazione universitaria.

LETTERA FIRMATA

Il tema è discusso: secondo un recente orientamento della Cassazione, infatti, le condizioni testamentarie che vanno a obbligare il beneficiario con riferimento a scelte personali sarebbero illecite, e quindi non inseribili nel testamento. Nel suo caso la condizione potrebbe essere ritenuta valida se diretta a spronare il nipote a perseguire le sue inclinazioni, e quindi ad assecondare le proprie ambizioni. Se al contrario diretta a «forzare» una scelta di vita, il mio suggerimento sarebbe quello di evitare di includerla nel testamento, perché non avrebbe effetto.

RISPOSTA N. 4.060

### Posso intestare il box a un diverso proprietario?

È possibile intestare il box

che correda un immobile ad un proprietario diverso rispetto a quello dell'immobile restando sempre nella famiglia? Cioè, appartamento alla figlia e box al marito della figlia (i due sono coniugi), ma pagandoli entrambi con il mutuo stipulato dai coniugi?

LETTERA FIRMATA

La vendita delle autorimesse può essere soggetta a due tipi di limiti. La normativa «Ponte» prevede che siano liberamente vendibili i box realizzati prima del 1967 o dopo il 2005, mentre per i box costruiti nel periodo intermedio potrebbe sussistere un diritto di uso a favore di tutti i condomini. La normativa «Tognoli» prevede che le autorimesse realizzate in deroga agli strumenti urbanistici debbano essere cedute unitamente all'appartamento o vincolate a pertinenza di altro appartamento. Se non si rientra nei limiti accennati, è possibile intestare i due beni a persone diverse, ma suggerisco di valutare con il vostro notaio di fiducia le ricadute fiscali.

### Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 4.061

### Copertura parziale per la pensione: cosa posso fare?

Sono attualmente una

casalinga e ho 51 anni, ho versato soltanto come dipendente donna contributi per 10 anni. Come posso richiedere la copertura per arrivare alla pensione? Ci sono delle agevolazioni per le donne? È possibile pagare i contributi all'Inps non versati?

LETTERA FIRMATA

Attualmente il requisito minimo per accedere alla pensione al raggiungimento dell'età è quello di avere 20 anni di contributi. Il lavoratore che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per raggiungere il diritto alla pensione e incrementare l'importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. I contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni dirette e indirette. Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda. Tali contributi sono utili per coprire i periodi durante i quali il lavoratore non svolge alcun tipo di attività

lavorativa dipendente o autonoma o abbia chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio o abbia un contratto a orario ridotto. I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico inoltre possono essere indicati tra gli «oneri deducibili» in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta. Ovviamente andrà verificata da un professionista nel dettaglio la sua posizione lavorativa e previdenziale per valutare la possibilità di effettuare i versamenti volontari.

### Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 4.062

### Quel disturbo dei piccioni sulla terrazza

Abito da circa due anni all'ultimo piano di un condominio di quattro piani. Ho una bella terrazza che rientra rispetto alla sagoma dell'edificio ed è posta proprio sotto l'assito del tetto. Da tarda primavera alla fine dell'estate siamo abituati a cenare proprio su questa terrazza. Capita però che, fin da subito, abbiamo

che sorreggono il tetto consentono loro di appoggiarsi, e così essi, durante la nostra assenza, prendono posto e poi sporcano la terrazza. Senza parlare del rumore. Ho cointeressato l'amministratore in quanto il tetto è una parte comune e lo ho invitato a provvedere ad eliminare la presenza dei piccioni a spese del condominio, ma non ho avuto risposta. Cosa posso fare?

LETTERA FIRMATA

Il tetto è costituito dagli elementi di copertura dell'edificio ed è generalmente caratterizzato da elementi arcuati o inclinati e una struttura che li sorregge. In quanto svolge la funzione necessaria di copertura a protezione dell'edificio dagli agenti atmosferici, esso rimane parte comune a' sensi dell'art. 1117. Esso costruito secondo preciso progetto tecnico, essendo una struttura dell'edificio sulla quale gravano differenti forze di trazione, oltre a quelle saltuarie dovute al calpestio di eventuali manutentori, alla pioggia o ai carichi di neve. Soggiace anche ai regolamenti edilizi comunali e talvolta a vincoli paesistici. Il tetto non ha però la funzione di protezione dalla presenza di volatili e pertanto nessuna responsabilità in merito può essere adossata al condominio in quanto il tetto è una sua parte comune. L'interessato potrà però rivolgersi a qualche ditta di

settore per l'apposizione di eventuali dissuasori a sue spese, ai sensi dell'art.1102 del cc. e nel rispetto di eventuali leggi a protezione dei volatili.

RISPOSTA N. 4.063

### L'amministratore va pagato da tutti gli inquilini

Abito in un caseggiato di 4 famiglie con tutto indipendente a parte luce e cancello del corsello garage. Gli altri proprietari vogliono un amministratore: sono obbligato a pagarlo anche io? E per le spese per linea vita e altro vanno ripartite a millesimi o si divide in parti uguali? Infine, un proprietario ha una taverna abusiva: se l'amministratore viene avvisato di tutto questo e di telecamere che inquadrano proprietà di altri è obbligato ad intervenire?

LETTERA FIRMATA

Se l'assemblea nomina un amministratore, tutti i condomini sono obbligati a pagare il relativo costo. Le spese per l'impianto di anticaduta dal tetto vengono ripartite in base ai millesimi se l'impianto è unitario. Tra le attribuzioni dell'amministratore c'è l'obbligo di compiere gli atti conservativi e di raccogliere ogni dato relativo alle parti comuni dell'edificio, ma non alle parti esclusive.

# Borsa

FTSE MIB	31.701,48	0,08%	▲	FTSE 100	7.719,21	-0,12%	▼	Spread Bund 10Y	148,9	1,10%	▲	Brent	87,38	-0,84%	▼
FTSE ALL-SHARE	33.823,43	0,04%	▲	Dow J. ind.	38.563,80	-0,17%	▼	Dollaro Usa	1,0802	0,24%	▲	Argento (per kg.)	633,52	4,19%	▲
Cac 40	7.795,22	0,34%	▲	Nasdaq 100	15.630,78	-0,92%	▼	Sterlina Inglese	0,8566	0,25%	▲	Oro fino (per gr.)	57,65	-0,35%	▼
Dax (Xetra)	17.068,43	-0,14%	▼	Nikkei 225	38.363,61	-0,28%	▼	Yen Giapponese	162,18	0,37%	▲	Euribor 3 Mesi	3,943	0,28%	▼

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
3	484	-	-	-18,20
AZA	1.201,5	1,46	5247	-10,07
Abbvie	194,2	-	-	18,75
Abitare in	4,31	-2,49	117	-11,97
Accea	13,81	0,22	2944	0,07
Adidas	101,42	0,88	401	-3,36
Adiplex	496,4	-	-	2,17
Advanced Micro Devic	151,18	-6,92	20,38	-
Aerle	8,88	-1,67	97	-7,16
Aegae	39,28	-1,23	292	-2,78
Aeroporto di Bologna	9	-	-	1,64
Air France-Klm	27,73	0,98	-	-18,47
Airbus Group	137,93	-	-	14,17
Airbus Group	137,93	-	-	14,17
Alcoa	24,24	-	-	-0,30
Alenion Cleanpwr	23	-	1239	-14,82
Algowatt	0,247	-1,92	-	-
Alkerm	15,62	-1,47	62	-1,75
Allianz	248,75	0,40	-	2,77
Alphabet Classe A	131	-0,53	-	-3,16
Alphabet Classe C	132,4	-	-	-3,38
Amazon	172,8	-0,82	-	-1,38
American Airlines Group	13,53	-2,77	-	-9,45
American Express	197	-	-	16,38
American International Group	63,6	-	-	-
American Water Works Company	112,4	-	-	-
Amplifon	40,03	-	7123	-0,17
Anheuser-Busch	82,71	-	-	1,65
Antares Holding	4,106	-1,44	1369	-3,35
Andros Vision	158	-	-	2,88
Apple	167,22	-0,87	-	-1,14
Applied Materials	174,24	-	-	24,83
Aqualia	3,79	-1,20	143	-3,20
Arston Holding	5,60	-	705	-1,97
Ascopave	1,206	0,44	-	-2,44
Asnrl	6,884	-	-	25,47
Autostar M.	13,35	-0,37	-	-16,57
Autozione	25,12	-0,45	232	-
Avic	31,2	0,71	-	1,08
Axi	26,23	0,04	3768	1,23
B	-	-	-	-
B&B Speakers	17,2	1,86	186	4,37
B. C. G. S.	1,064	-	-	1,82
B. Desio	4,08	-	-	19,57
B. Generali	33,17	-1,78	3597	0,00
B. Imhof	16,25	-	869	4,82
B. Profil	0,469	-0,81	38	-1,91
B. C. Santander	1,67	60,161	1,92	6,00
B.F.	3,8	1,33	981	-2,46
B.P. Sondrio	6,772	-0,81	3103	16,73
Banca Mediolanum	9,666	-	7220	1,60
Banca Sistema	1,13	-0,51	38	-1,71
Banca BPM	4,933	0,26	7457	2,38
Bast	4,94	0,37	-	-5,77
Basinet	4,375	-	240	-3,45
Bastogi	0,469	-0,65	38	-1,91
Bayer	69,9	2,47	-	15,71
Biva	9,036	-	28924	-
Beehive	0,72	13,35	8	28,78
Beghelli	0,288	-1,46	49	-11,4
Berkshire Hathaway	378,8	-1,11	-	-1,71
Beste Holding	0,0106	-1,85	13	-40,30
Beyond Meat	6,438	-1,48	2001	-17,06
BFF Bank	0,243	-	38	-1,78
Biffetti	12,25	0,16	333	-4,76
Biese	0,035	-	1	-34,85
Bioera	201,4	-	-	-10,04
Bloem	6,025	-8,87	-	-6,00
Blocom Group	60,78	-	-	-2,16
Block	102,06	-0,80	-	-4,95
Bmw	96,25	-0,77	-	-1,71
Bno Paribas	188,72	-	-	-1,71
Bomb	1,68	2,46	-	-1,34
Borghesina	0,68	3,03	-	-3,78
Bper Banca	3,434	-2,43	4977	15,99
Breda	1,13	-0,84	36	-1,71
Broadcom	10,952	-0,34	-	-3,91
Broadcom	11,25	-1,65	-	-13,95
Buzzi	31,84	2,05	5977	12,37
C	-	-	-	-
Carigo Comm.	1,818	-0,76	245	0,19
Calfe	0,958	-1,42	-	-7,46
Calligaris	4,01	-0,73	492	-4,35
Calligaris Ed.	1,01	-	1,25	7,21
Campari	38,18	-0,92	-	-10,2
Carel industries	22,45	0,22	2934	-3,05

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Cellularline	2,8	1,82	61	18,58
Cembre	4,27	-0,47	716	13,65
Central Hidr	8,97	0,44	1423	9,25
Central Latte Italia	3	2,74	41	-2,29
Charter Communications - Class273,8	-	-	-	-9,14
Chevron	142,72	-1,46	-	6,24
Chl	0,0655	-	6	60,14
Chb	11,06	-0,56	498	4,00
Cir	0,4475	-	-	1,97
Cisco Systems	44,68	0,07	-	14,43
Civitanavi Systems	2,46	-0,67	138	-6,43
Class	0,0093	-0,65	363	52,12
Cnh Industrial	10,835	1,50	14684	0,07
Combase Global	155,26	-8,92	-	4,90
Colgate-Palmolive	78,25	-	-	7,65
Comer Industries	7,61	-	753	-0,62
Commerzbank	10,939	0,30	-	-1,78
Conafi	0,235	-1,67	9	-0,20
Consolidated Edison	81,1	-	-	-0,30
Continental	72,88	-	-	0,22
Credem	4,75	-	2954	-0,79
Credito Agricole	12,438	0,48	-	1,74
Csp Int.	0,308	-1,91	13	-0,94
Cy4Gate	6,34	-0,63	152	-21,67
D	-	-	-	-
Daimlerchrysler	66,84	-0,18	-	7,63
D'Amico	5,08	-	775	6,96
Danieli	31,25	-1,57	1291	7,10
Danieli r.nc	22,85	-1,51	932	5,00
Datalogic	1,59	-	36	-
De Longhi	27,94	-0,07	4130	8,82
Deere & Co	328,8	-	-	-7,40
Delivery Hero	22,415	-0,86	-	-23,67
Deutsche Bank	11,922	-	-	4,43
Deutsche Lufthansa	7,933	-	-	8,43
Deutsche Post	43,045	-0,20	-	-4,94
Deutsche Telekom	22,26	-	5009	-3,06
Diasion	92,46	-	-	4,13
Digital Bros	9,016	-	134	-1,68
Digitale	6,17	-1,10	620	-0,68
doValve	2,32	1,09	183	-33,52
E	-	-	-	-
E.ON	12,01	1,44	-	-2,19
E.P.H.	0,002	-0,08	168	-50,00
Enel	1,574	0,81	168	1,81
Eni	0,0012	-	-	-30,16
Ems	9,285	-	727	-7,54
Ellen	1,07	-	-	1,71
El Lilly & Company	707,5	-	-	1,71
Eni	5,903	-	117	-36,64
Emak	0,989	-0,50	164	-7,84
Enav	3,278	-0,06	1778	-4,61
Endesa	16,77	-	-	-10,65
Enel	5,903	-	-	-10,65
Eni	5,903	-	-	-10,65
Eni	14,132	-0,27	47719	8,20
Equita Group	3,63	-	186	-1,16
Ericsson - Class B	25,16	0,08	3778	-1,87
Esprit	4,958	-0,36	246	-11,42
EssilorLuxottica	188,66	-0,17	-	2,97
Estee Lauder Companies	133,85	-	-	1,17
Esy	0,981	-	-	1,17
Euroland	0,23	1,9	19	-
Eurocomercial Prop.	19,88	-	1050	9,57
EuroGroup Laminations	3,316	-1,66	316	-13,79
Eurotech	2,965	-1,20	74	-
Eurolife	141,94	-	-	1,78
Expedia Group	125,98	-	-	-15,78
Expriava	1,66	-1,19	87	-0,25
F	-	-	-	-
Facebook	434,8	-2,08	-	-37,13
Faurecia	12,77	-	-	3,68
Ferrari	36,25	-0,25	69978	17,81
Ferretti	3,226	-0,43	1095	11,57
Fila	0,319	-	2	-6,77
Fiera Milano	0,89	-	207	-
Fincantieri	6,53	-	103	1,99
Fine Foods & Ph.Ntm	0,501	1,01	843	-11,61
FincotBank	8,65	0,17	191	-0,58
Finmeccanica	1,41	1,46	7948	-2,93
First Solar	141,94	-	-	1,46
FNM	0,446	-	190	-3,94
Fresenius	26,22	-1,21	-	-12,38
Fuelcell Energy	1,203	-	-	-5,77
G	-	-	-	-
Gabetti Prop. S	0,724	-0,14	43	-7,75
Garofalo Health Care	4,82	-0,21	434	4,60
Gasplus	7,4	-0,41	108	-3,05
Gaz De France	14,42	0,89	-	-10,06
Gelfran	8,17	-	117	-8,75
General Dynamics	249,6	-	-	9,73

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
General Electric	138	-	-	18,88
General Motors	35,61	-	-	11,08
Generali	2,13	1,19	-	6,20
Generali	20,93	0,62	32882	5,29
Genl	0,683	-1,30	178	-5,72
Geox	0,43	-2,77	11	-11,83
Geilo Group	96,26	-	-	-2,91
Geleed Sciences	21,73	0,12	-	-2,48
Geop - Classe A	11,06	-0,18	312	9,23
GPI	0,812	-1,69	39	1,75
Grandi Viaggi	0,0093	-0,65	143	52,12
Greenst	6,16	0,41	1072	7,95
H	-	-	-	-
Haaga-Lloyd	132,6	-1,92	-	-1,83
Hca-Helitcare	285,4	-	-	-13,07
Hecia Mining	6,25	-	-	-26,54
Heidelberg Cement	12,085	-10,65	-	-4,18
Helios	3,724	1,70	4701	-11,24
Hera	12,085	-	-	-11,24
Hewlett Packard Enterprise	13,79	-0,18	-	-6,16
Home Depot	339	-	-	6,15
I	-	-	-	-
Ibm	1			